

VADEMECUM SCRUTINI

Riferimenti normativi.

REGIO DECRETO 653/25

D.LGS. 297/94 Art. 193

D.P.R. 4/06/1998, N. 249: REGOLAMENTO RECANTE LO STATUTO
DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA

OM 90/01

O.M. 92/07

DM 80/07

D.P.R. 122/09 REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI

CM 20/11

La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale.

Essa ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni.

Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento.

Le istituzioni scolastiche assicurano alle famiglie una informazione tempestiva circa il percorso di apprendimento e la valutazione degli alunni.

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è effettuata dal Consiglio di classe, e presieduto dal D.S. o suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza. I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni.

La valutazione periodica e finale del comportamento degli alunni è espressa in decimi.

La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica è disciplinata dall'art. 309 del D.LGS 297/94 ed è espressa senza attribuzione di voto numerico.

Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. A conclusione dello scrutinio, l'esito relativo a tutte le discipline è comunicato alle famiglie. L'accertamento del recupero delle carenze va effettuato entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'a.s. successivo.

Ammissione all'esame di Stato

Gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi sono ammessi all'esame di Stato.

Valutazione del comportamento

La valutazione del comportamento si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare.

La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale è decisa dal consiglio di classe nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi del DPR 249/98 art. 4 comma 1 e successive modificazioni.

Valutazione degli studenti diversamente abili.

La valutazione degli studenti diversamente abili è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del Piano Educativo Individualizzato previsto dall'art. 314 comma 4 del D.LGS 297/94.

All'alunno con disabilità che ha svolto un percorso didattico differenziato e non ha conseguito il diploma attestante il superamento dell'esame di Stato è rilasciato un attestato recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito.

Nelle pagelle e nei verbali dovrà essere specificato se lo studente è stato valutato ai sensi degli art. 12 e 13 dell'O.M. 90/01 (qualora l'alunno abbia raggiunto un livello di preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o, comunque, ad essi globalmente corrispondenti) o ai sensi dell'art. 15 dell'O.M. 90/01 (qualora l'alunno abbia seguito un programma differenziato).

Valutazione degli alunni con DSA

La valutazione e la verifica degli apprendimenti devono tener conto delle specifiche situazioni soggettive degli alunni con DSA; a tali alunni, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove d'esame sono adottati gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.

Art. 14 Norme transitorie, finali e abrogazioni 5. Il voto di educazione fisica concorre, al pari delle altre discipline, alla valutazione complessiva dell'alunno. 7. A decorrere dall'a.s. di entrata in vigore della riforma, ai fini della validità dell'a.s., compreso l'ultimo anno, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Sono previste deroghe, in casi eccezionali, per assenze documentate e continuative (vedi CM 20/11).

Composizione e funzionamento del Consiglio di classe.

Il Consiglio di classe, costituito da tutti i Docenti della classe, è presieduto dal Dirigente scolastico. Nell'attività valutativa opera come un Collegio perfetto e come tale deve operare con la partecipazione di tutti i suoi componenti, essendo richiesto il quorum integrale nei collegi con funzioni giudicatrici (cfr. nota 717 del 14 maggio 1981 Uff. Decreti delegati; Cons. Stato - VI Sez. - n. 189 del 17 febbraio 1988).

Nel caso in cui qualche docente fosse impedito a partecipare per motivi giustificati il Dirigente scolastico deve affidare l'incarico di sostituirlo ad un altro docente della stessa materia in servizio presso la stessa scuola. Il Dirigente scolastico può delegare la presidenza del Consiglio ad un Docente che faccia parte dello stesso Organo collegiale. La delega a presiedere il Consiglio deve risultare da provvedimento scritto (è sufficiente l'indicazione anche nell'atto di convocazione dell'Organo) e deve essere inserita a verbale. La partecipazione al Consiglio di classe in funzione valutativa di un esterno renderebbe illegittima qualsiasi deliberazione; pertanto il Collaboratore vicario può presiedere il Consiglio solo nel caso in cui egli sia già membro del Consiglio stesso o in caso di ufficiale assenza o impedimento del Dirigente scolastico.

La partecipazione del Docente alle sedute del Consiglio di classe per i lavori di scrutinio, nonché alle Commissioni di esame, costituisce un obbligo di servizio.

Fanno parte a pieno titolo del Consiglio di classe e con potere di voto deliberativo gli insegnanti tecnico-pratici, anche quando il loro insegnamento si svolge in compresenza. Ciascuno dei due Docenti che operano in compresenza, dopo aver sentito l'altro insegnante, formula la proposta per la valutazione periodica e finale, per quanto di propria competenza. Il Consiglio di classe provvederà ad assegnare il voto unico in quella materia, sulla base delle due proposte formulate e degli elementi di giudizio che i due docenti hanno fornito.

Essendo il Consiglio di classe in funzione valutativa un Collegio perfetto, in caso di disaccordo e quindi di decisione da adottare a maggioranza mediante votazione su proposte, non è ammessa l'astensione; pertanto tutti i docenti devono votare e il totale dei voti deve coincidere con il totale dei componenti il Consiglio.

Anche il Presidente, essendo a tutti gli effetti un membro del Consiglio, è tenuto a votare. In caso di parità egli non vota due volte, ma prevale la proposta a cui ha dato il suo voto, senza apportare alcuna modifica al numero dei voti assegnati a ciascuna proposta. Se la classe è bilingue o è composta da alunni che seguono indirizzi diversi ovvero è articolata, quindi ha diverse discipline per ogni articolazione, i relativi docenti votano solo per l'alunno o per l'alunna che segue la sua materia. I Docenti di Religione cattolica fanno parte a pieno titolo del Consiglio di classe con gli stessi diritti e gli stessi doveri degli altri docenti. Essi però partecipano agli scrutini per le valutazioni periodiche e finali soltanto per gli alunni che si avvalgono dell'insegnamento della Religione cattolica.

La valutazione a cui il Docente e il Consiglio di classe sottopongono l'alunno deve essere chiaramente caratterizzata dalla massima trasparenza al fine di dare all'alunno stesso la possibilità di essere informato su tutto quanto ha contribuito ai risultati ottenuti.

Lo studente ha diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

Pertanto i docenti sono tenuti ad informare dell'esito delle prove orali non appena terminate.

Durante lo scrutinio i voti si assegnano, su proposta dei singoli professori, in base ad un giudizio brevemente motivato desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il trimestre o durante l'ultimo periodo delle lezioni.

La deliberazione finale del Consiglio di classe deve basarsi sulle proposte presentate da ciascun docente per la propria disciplina, sulle motivazioni portate dagli stessi e sui criteri valutativi indicati dal Collegio dei Docenti.

Il voto per singole materie, proposto dal docente della disciplina, è assegnato in ogni caso, dal Consiglio di classe, il quale inserisce le proposte di votazione in un quadro unitario in cui si delinea un vero e proprio giudizio di merito sulla diligenza, sul profitto e su tutti gli altri fattori che interessano in qualsiasi modo l'attività scolastica e lo svolgimento formativo dell'allievo escludendo, comunque, l'accettazione pura e semplice delle proposte dei singoli insegnanti per la semplice "lettura" dei risultati, dati, di fatto, come acquisiti o richiedenti soltanto un atto di sanzione formale. Rimane pertanto stabilito che il consiglio di classe delibera preliminarmente, sulla scorta dei giudizi espressi dagli insegnanti, se il candidato deve essere ammesso alla classe successiva o respinto. Nel primo caso il Consiglio assegna i voti, nessuno dei quali può essere inferiore a 6/10; nel secondo caso assegna i voti e motiva il giudizio di esclusione dalla promozione".

La deliberazione deve concludersi con un verbale che deve riportare tutti gli elementi considerati nel

procedimento di valutazione e le motivazioni addotte che hanno portato ai risultati approvati. È necessario che il verbale sia il più possibile esplicito e completo in quanto la maggior parte di contenzioso che sorge avverso i risultati degli scrutini e degli esami nasce proprio dalla carenza di motivazioni a supporto delle decisioni assunte e dalla superficialità nella redazione del verbale finale.

Pubblicazione degli scrutini

In caso di esito negativo degli scrutini e degli esami, all'albo dell'Istituto l'indicazione dei voti è sostituita con il riferimento al risultato negativo riportato ("non ammesso alla classe successiva", "non qualificato", "non licenziato").

Prima di pubblicare gli esiti degli scrutini i coordinatori di classe devono avvisare le famiglie degli studenti non ammessi all'anno successivo o all'Esame di Stato.

Validità dell'a.s. per la valutazione degli alunni.

Non va applicato rigidamente il limite dei 3/4 del monte ore annuale personalizzato stabilito dal D.P.R. 122/09, ma va recepito un regime derogatorio al limite minimo di frequenza delle lezioni dovuto a:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate dalle federazioni riconosciute dal CONI; -
- gravi situazioni meteorologiche (impossibilità a raggiungere la scuola per cause di forza maggiore
- gravi situazioni familiari documentate al D.S. anche in via riservata.

Tali assenze non devono però, a giudizio del Consiglio di Classe, pregiudicare la possibilità di procedere di valutazione degli alunni interessati.

CHI	COSA	QUANDO
DIRIGENTE	<ul style="list-style-type: none"> • Controlla il materiale predisposto per lo scrutinio. • Presiede lo scrutinio nel rispetto delle norme ministeriali e delle procedure previste nel facsimile di verbale, distribuito ai coordinatori prima dello scrutinio. • Controlla tutti i verbali • Firma per ultimo tutti gli atti (verbali, tabelloni, pagelle, registri generali). 	<p>Entro il giorno precedente lo scrutinio Durante lo scrutinio</p> <p>Subito dopo lo scrutinio Prima della pubblicazione dei tabelloni</p>
COORDINATORI DI CLASSE	<ul style="list-style-type: none"> • Controllano i verbali precedenti e i relativi allegati, con attenzione alla situazione delle insufficienze del I quadrimestre, o II in caso di scrutinio di recupero debiti. • Predispongono, per le classi seconde e quinte, dalla piattaforma Pitagora, la scheda individuale di certificazione delle competenze, ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 09/10. • Controllano le assenze degli alunni per la validità dell'anno scolastico. • Controllano i voti e il credito. • Firmano il verbale finale. • Verificano, con l'ausilio della segreteria didattica la raccolta delle relazioni finali, dei prospetti con le motivazioni dei voti insufficienti, dei programmi svolti e preparano le comunicazioni per gli alunni con il "giudizio sospeso". 	<p>Prima dello scrutinio</p> <p>Durante lo scrutinio</p> <p>Subito dopo lo scrutinio</p>
DOCENTI VERBALIZZATORI	<ul style="list-style-type: none"> • Reperiscono il modello dei verbali. • Compilano, supportati dai coordinatori di classe, i verbali. • Curano la stesura di tutti i materiali e controllano che tutti i docenti di classe firmino foglio di presenza, tabelloni, registri, verbale ecc. 	<p>Prima dello scrutinio Durante lo scrutinio</p>
TUTTI I DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE	<ul style="list-style-type: none"> • Inseriscono sul "Registro elettronico" il recupero dei debiti del primo quadrimestre. • Inseriscono sul "Registro elettronico" le proposte di voto e le assenze. • Consegnano programmi, relazioni finali, registri, compiti, motivazioni delle insufficienze nel rispetto delle indicazioni del D.S. • Controllano i voti e il credito. 	<p>Entro il giorno prima dello scrutinio</p> <p>Durante lo scrutinio</p>
TUTTI I DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSI SECONDE E QUINTE	<ul style="list-style-type: none"> • Compilano sulla piattaforma Pitagora le competenze maturate dagli allievi per la successiva certificazione. 	<p>Entro il giorno prima dello scrutinio</p>
SEGRETERIA DIDATTICA	<ul style="list-style-type: none"> • Predispone il materiale (documentazione per crediti, dati relativi al superamento debiti anno precedente) • Avvisa telefonicamente le famiglie degli alunni non ammessi alla classe successiva o all'Esame di Stato. • Raccoglie tabelloni, pagelle, registri, eventuali relazioni cartacee (non presenti su Pitagora) e motivazioni voti insufficienti. 	<p>Prima dello scrutinio</p> <p>Subito dopo lo scrutinio e prima della pubblicazione dei tabelloni</p>